

## INTERROGAZIONE

### a risposta in Commissione 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Premesso che,

secondo analisi delle associazioni di categoria del commercio dal 2010 hanno chiuso oltre 35.000 esercizi commerciali al dettaglio di piccole dimensioni, cioè con una superficie inferiore a 50 metri quadri, e tra questi le percentuali più alte sono di negozi tradizionali, come quelli alimentari e dell'abbigliamento;

tra le cause di questa moria imprenditoriale sono costantemente citate il carico burocratico e fiscale, e al tempo stesso, secondo l'Ocse, se si riducesse il carico burocratico che grava sul settore, in Italia la produttività dei piccoli negozi potrebbe crescere senza altri interventi del 3%;

in tutto il paese le aree più colpite da questa moria sono quelle montane o comunque a bassa densità abitativa, che hanno visto negli ultimi decenni un lento e purtroppo ininterrotto declino di servizi, e rischiano una vera e propria desertificazione commerciale e di servizi di vicinato, nel solo Piemonte, oltre 70 Comuni non hanno più un esercizio commerciale e ben duecento su 1.205 hanno solo un negozio, sono cioè a forte rischio desertificazione;

Considerato che:

il 14 marzo 2019 il Governo, rispondendo alle sollecitazioni degli enti dei territori montani, con un decreto firmato dai ministri per gli Affari Regionali e le Autonomie, dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, ha finanziato con 11 milioni di euro il Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani, istituito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, legge di stabilità 2013, per sostenere le piccole attività commerciali e consentire l'implementazione di servizi a favore del terzo settore nei territori dell'entroterra;

l'articolo 30-*ter* del Decreto Crescita, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto agevolazioni per riapertura e ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi nei piccoli comuni a partire dal 1° gennaio 2020 per sostenere l'economia locale;

molte Regioni e Province autonome negli anni hanno varato provvedimenti, anche grazie ai fondi comunitari, a sostegno della economia montana e dei territori a maggiore dispersione abitativa e a rischio desertificazione servizi e commerciale;

nonostante tutti gli interventi varati, moltissimi sono ancora i territori nei quali la desertificazione in atto sembra non dare segni di rallentamento, e sempre più forte si leva la domanda di semplificazioni e di trattamento diversificato che tenga conto delle peculiarità, perché diverse sono oggettivamente le condizioni nelle quali lo sviluppo e le attività economiche sono su quei territori chiamate a operare;

Considerato inoltre che:

il 16 maggio 2019 il ministro dell'Economia e delle Finanze, ha firmato il decreto ministeriale, previsto dalla Legge di Bilancio 2019, che indica gli esoneri all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati degli incassi giornalieri (cosiddetto scontrino elettronico), prevedendo per le attività di commercio al minuto e assimilate, l'obbligo di emettere lo scontrino elettronico dal 1 luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro, mentre lo stesso obbligo sarà esteso,

con alcune deroghe, a tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati a partire dal primo gennaio 2020;

Rilevato che:

gli amministratori montani lamentano che sia per la qualità della copertura di banda larga nei loro comuni ancora in larga parte assolutamente inadeguata, sia a causa del comunque ulteriore nuovo aggravio di costi, il nuovo obbligo aggiunto alla redditività in larghissima parte in questi comuni ampiamente al di sotto di tutti parametri medi di redditività, rischia di dare il colpo mortale a quel processo di desertificazione commerciale purtroppo da tempo in atto;

Dato atto che:

la legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane” pubblicata in G.U. n.32 del 9 febbraio 1994 all’articolo 16 (Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali) recita: “1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d’impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all’imposta sul valore aggiunto (IVA), nell’anno precedente, inferiore a lire 60.000.000 può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell’amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. 2. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale” e che per favorirne la piena applicazione potrebbe essere opportuna la definizione puntuale di linee di modalità applicative;

tenuto conto che:

la circolare del Ministero delle Finanze n. 192, del 23 ottobre 2000, rispondendo a richieste di chiarimento in merito alla applicabilità dell’articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente agevolazioni fiscali per i piccoli imprenditori commerciali operanti in zone montane, al quinto comma afferma che *“l’art. 16 ... deve ritenersi abrogato ...”*;

il decreto-legge n. 538 del 17 settembre 1994, che contemplava l’abrogazione esplicita dell’articolo 16 in questione, è decaduto per mancata conversione, e che non esiste nessun’altra norma che esplicitamente preveda l’abrogazione dell’articolo in oggetto;

l’articolo 16 in oggetto permetterebbe di poter definire le proprie posizioni tributarie solamente in via preventiva, ai soli piccoli imprenditori commerciali che operano in zone montane e quindi, non rivolgendosi di fatto alla stessa platea, si potrebbe presumere che non trovi applicazione la disposizione dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che abroga in via generale “tutte le altre disposizioni con esso incompatibili”;

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato non ritenga utile valutare la possibilità di intervenire con una norma di attuazione del citato articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nei confronti dei citati soli piccoli imprenditori commerciali che operano in zone montane, definendo criteri e modalità di applicazione, anche individuando i comuni o località o porzioni di comuni interessate dalla applicazione della norma in oggetto.

TARICCO

Dario Parrini

Ernesto Magorno  
Francesco Giacobbe  
Tatiana Rojc  
Andrea Ferrazzi  
Mauro Laus  
Bruno Astorre  
Caterina Biti  
Luciano D'Alfonso  
Giuseppe Luigi Cucca  
Vanna Iori  
Edoardo Patriarca  
Gianni Pittella  
Vincenzo D'Arienzo  
Alessandro Alfieri  
Simona Malpezzi  
Daniele Manca  
Daniela Sbröllini  
Tommaso Nannicini  
Assuntela Messina  
Dario Stefano  
Monica Cirinnà  
Roberta Pinotti  
Paola Boldrini  
Laura Garavini  
Vito Vattuone